

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3833

DEL 01/09/2011

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura. 112. Insediamento dei giovani in agricoltura. Seconda sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Trudu Barbara (CUAA: TRDDBR76M68E441J).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna - Misura 112 Insediamento dei giovani in agricoltura;
- PREMESSO** che il 28.01.2010 la ditta Trudu Barbara ha presentato domanda di ammissione ai benefici in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 1627 del 25/05/2010, veniva approvata la rettifica della Graduatoria Unica Regionale delle domande ammissibili a finanziamento e gli elenchi delle domande non ammissibili relative alla seconda sottofase.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3833

DEL 01/09/2011

L'istanza della Sig.ra Trudu si collocava nella posizione n. 271 della graduatoria delle domande ammissibili finanziabili;

PREMESSO che la suddetta graduatoria veniva pubblicata sul BURAS n. 17 del 04/06/2010. Il termine per completare la presentazione della documentazione prevista dal bando era di 60 giorni, decorrenti dal 10° giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria sul BURAS. Successivamente detto termine veniva prorogato al 10/09/2010 con decreto assessoriale n. 1639/ deca/66 del 29/06/2010;

PREMESSO che con nota prot. n. 3696 del 27/09/2010, notificata il 29/09/2010, il Servizio Territoriale dell'Ogliastra comunicava all'interessata, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell'istanza per mancata presentazione della prescritta Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e del Piano di Sviluppo Aziendale. Alla Sig.ra Trudu veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per la presentazione della documentazione mancante;

PREMESSO che, con nota pervenuta in data 05/10/2010, la Ditta presentava una memoria difensiva con la quale giustificava il ritardo nella presentazione della documentazione adducendo "problemi riscontrati nei sistemi informativi S.I.A.N. e S.I.A.R che non hanno permesso l'accesso telematico alla pratica, impedendo quindi di redigerla" e, che "gli uffici preposti a produrre la documentazione necessaria al completamento della domanda sono rimasti chiusi durante il periodo della proroga stessa (mese di agosto) impossibilitando la sottoscritta al completamento e/o realizzazione della documentazione stessa". La Ricorrente, inoltre, affermava che l'insediamento è regolarmente avvenuto il 12/07/2010 (apertura P.IVA) e che l'iscrizione alla CCIAA è avvenuta in data 12/07/2010. La Ditta chiedeva infine una proroga per la presentazione della documentazione richiesta;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3833

DEL 01/09/2011

PREMESSO che il Servizio Territoriale valutava non accoglibili le motivazioni addotte dall'interessata. Pertanto, con nota prot. n. 4770 del 20/10/2010, notificata il 22/10/2010, comunicava alla Ditta il rigetto della domanda di contributo per mancata presentazione della documentazione prevista dal bando;

PREMESSO che il 26/10/2010 la Ditta trasmetteva all'Ufficio istruttore la documentazione mancante, chiedendo nel contempo la riapertura del procedimento alla luce delle dichiarazioni dell'Assessore dell'Agricoltura secondo le quali il termine ultimo del 10/09/2010 era da considerarsi non perentorio;

PREMESSO che, con nota n° 5406 del 17/11/2010, la richiesta di riesame veniva rigettata in quanto il procedimento risultava già concluso con la notifica del provvedimento di rigetto (nota n. 4770 del 20/10/2010);

VISTO il ricorso avverso l'atto di cui sopra, pervenuto il 16/11/2010, nel quale la Ditta: ribadisce quanto affermato con la richiesta di riesame sopraccitata; precisa che l'insediamento è avvenuto in data 12/07/2010 e che, nonostante le problematiche riscontrate con i portali S.I.A.N. e S.I.A.R. riguardo il caricamento del numero di partita iva, che impediva la redazione del P.S.A., la documentazione necessaria è stata consegnata in data 26/10/2010 "in accordo con la nota dell'Assessorato dell'Agricoltura del 07/09/2010";

VISTO il paragrafo 10 del bando, recante "Completamento delle domande di aiuto", il quale dispone che entro il termine di 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria i richiedenti le cui domande sono collocate in posizione utile devono procedere: al primo insediamento in agricoltura e alla costituzione del fascicolo aziendale, con contestuale iscrizione dell'azienda all'anagrafe regionale delle aziende agricole; alla presentazione della documentazione elencata nel bando, essenziale per il completamento della domanda di aiuto;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3833

DEL 01/09/2011

VISTA la nota della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura prot. n. 22847 del 24/11/2010, e in particolare il paragrafo 4, ai sensi del quale "*i termini per il completamento della domanda della Misura 112 hanno natura non perentoria (omissis). Le esigenze organizzative e di celerità della P.A. sono anche salvaguardate applicando l'art. 10 bis della L. 241/90. Nel momento in cui sono richieste le integrazioni documentali previste da tale norma, infatti, il (breve) termine di 10 giorni assegnato ex lege **diventa perentorio per il destinatario.***";

VERIFICATO che l'Ufficio istruttore ha rispettato le disposizioni di cui al citato art. 10 bis della L. 241/90, assegnando all'interessata un termine perentorio di 10 giorni per il completamento della domanda, con scadenza al 20/10/2010;

CONSIDERATO che gli asseriti "*problemi tecnici dei portali Sian a Siar*" non trovano riscontro nelle verifiche effettuate tramite Sardegna IT. Infatti, secondo gli accertamenti eseguiti da quest'ultima, il problema segnalato al Servizio Supporto Tecnico (difficoltà nell'inserire un mezzo agricolo nel PSA) **NON** è dovuto al malfunzionamento del portale SIAN, bensì al mancato aggiornamento del fascicolo aziendale. In ogni caso, la risoluzione del problema è avvenuta con la validazione in data 28/09/2010, ma la Ditta ha prodotto il PSA e la DSC solo il 26/10/2010, cioè oltre il termine ultimo assegnato per la presentazione della documentazione cartacea (17/10/2010) e circa un mese dopo la validazione della domanda;

RITENUTE per quanto sopra non congrue le motivazioni addotte nel ricorso;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 9253 del 22/08/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3833

DEL 01/09/2011

DETERMINA

- ART.1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Trudu Barbara (CUAA:TRDBBR76M68E441J);
- ART. 2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Ogliastra affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato